

Codice A1709C

D.D. 14 maggio 2020, n. 292

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "NICOLETTA" (AT). Rinnovo della concessione.



ATTO N. DD-A17 292

DEL 14/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "NICOLETTA" (AT). Rinnovo della concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 308 del 17/11/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "Nicoletta" di ha 1458.39.04, ubicata nei comuni di Viale, Soglio, Cortazzone, Piea, Cortanze, Montafia e Camerano Casasco, e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, a favore del Signor Guido PIOVANO, fino al 31/07/2008.

Vista la determinazione dirigenziale n. 82 del 13/02/2008 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda fino al 31/01/2011 e contestualmente si prendeva atto dell'intestazione della concessione a favore della Società "PAG società semplice agricola di Ambrosi

Norella e c.” rappresentata dal legale rappresentante sig. PERUCCA Aldo.

Vista la determinazione dirigenziale n. 423 del 10/05/2011 con la quale si rinnovava la concessione dell’azienda fino al 31/01/2020 e contestualmente si prendeva atto dell’intestazione della concessione a favore del sig. FERRARIS Andrea, nominato nuovo presidente del consorzio, nonché concessionario dell’azienda in oggetto, giusto verbale di assemblea repertorio n. 777 e raccolta 607 del 12/01/2011.

Vista la determinazione dirigenziale n. 783 del 24/7/2018 con la quale avveniva la presa d’atto della nomina del Sig. Andrea BAROSSO a concessionario dell’azienda faunistico-venatoria denominata “Nicoletta” di complessivi ha 1.458.39.04, ubicati nei Comuni di Viale d’Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze e Camerano Casasco, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, in sostituzione del Signor FERRARIS Andrea.

Vista l’istanza pervenuta a mano in data 29/10/2019 e protocollata il 7/11/2019 al n. 27572/A1709B con la quale il Sig. BAROSSO Andrea, concessionario dell’Azienda Faunistico Venatoria “Nicoletta” avente superficie complessiva pari ad ha 1458.39.04 ubicata nei comuni di Viale, Soglio, Cortazzone, Piea, Cortanze, Montafia e Camerano Casasco, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, chiede che venga rinnovata la concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa vigente.

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell’autocertificazione del Concessionario Sig. BAROSSO Andrea, nella quale dichiara:

- che è titolare delle concessione di azienda concessa con determinazione dirigenziale n. 783 del 24/7/2018;
- che il consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31/1/2020 e per anni seguenti;
- che nessuna modificazione è intervenuta neppure nelle condizioni agro-silvo-culturali dei terreni conferiti al consorzio.

Verificato che lo Statuto del Consorzio Azienda Faunistico Venatoria denominato “Nicoletta”, così come sottoscritto con atto notarile in Asti il 25 gennaio 2011, all’articolo 2 recita *“Il Consorzio avrà durata di anni quindici a partire dalla data dell’ultimo rinnovo che viene accertata al 30 novembre 1981 (trenta novembre millenovecentoottantuno) ed è tacitamente rinnovabile, ad ogni sua scadenza, per un uguale periodo di tempo. I proprietari consorziati hanno la facoltà di chiedere il recesso dal Consorzio inviando la propria disdetta, con lettera raccomandata al Presidente-concessionario almeno un anno prima di ogni scadenza. Ogni disdetta avrà valore nei confronti solo del proprietario che l’avrà presentata”*.

Attestato quindi che tale consorzio è rinnovato fino al 30/11/2026.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell’Azienda Faunistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Viste le misure di contenimento del contagio del COVID-19 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche adottate con il DPCM del 4 marzo 2020 e ss.mm.ii., unitamente alle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Constatato che a causa dell’emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare il sopralluogo

ispettivo e che pertanto esso sarà rinviato dopo la conclusione di tale stato di emergenza nazionale.

Preso atto, in seguito all'emergenza COVID-19, della limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, che non consente la consultazione della documentazione presente esclusivamente in formato cartaceo relativa all'AFV "Nicoletta".

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il comma 1, dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che dispone testualmente: "*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*".

Visto l'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" che dispone testualmente: "*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020*" e che, pertanto, il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti.

Visto il verbale del 30/04/2020 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Vista la nota pervenuta al settore regionale competente in materia di caccia in data 11 dicembre 2019 prot. n. 30559/A1709B, del già Direttore concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Nicoletta" Sig. Andrea Ferraris, con la quale lo stesso, dopo aver comunicato che pendeva una causa civile innanzi al Tribunale di Asti, si opponeva al rinnovo della concessione in favore dell'attuale concessionario e più precisamente insisteva: "*affinché la concessione per l'Azienda Faunistico Venatoria "Nicoletta" non venga rinnovata o, quanto meno, affinché il procedimento venga sospeso fino alla pronunzia della sentenza da parte del Tribunale di Asti sulla controversia*";

Vista la nota del settore regionale Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca prot. n. 345 del 10 gennaio 2020, con la quale si comunicava che "*la Regione non interviene per verificare la legittimità degli atti che riguardano la sfera dei rapporti privatistici inerenti i Consorzi delle aziende venatorie*" e contestualmente informava che il relativo provvedimento di rinnovo della concessione doveva essere adottato entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda, ma che comunque l'ufficio regionale "*data la rilevanza degli effetti che una eventuale sentenza di accoglimento produrrebbe sul procedimento di rinnovo della concessione, potrà valutarne la sospensione per un termine non superiore a 30 giorni*";

Vista la nota pervenuta al settore regionale competente in materia di caccia in data 28 gennaio 2020 prot. n. 1860, con la quale il rappresentante legale del Sig. Andrea Ferraris, affermava che: "*la proroga di 30 giorni... dovrebbe consentire di giungere fin dopo la pubblicazione della sentenza*";

Vista la nota pervenuta al settore regionale competente in materia di caccia in data 9 aprile 2020 prot. n. 7619, con la quale il rappresentate legale del Sig. Andrea Ferraris, informava che la sentenza da parte del Tribunale di Asti non era stata ancora depositata e insisteva affinché l'Amministrazione regionale attendesse la pubblicazione della sentenza prima di concludere il procedimento;

Considerata l'estrema importanza che una corretta gestione del patrimonio faunistico riveste al fine di tutelare la risorsa faunistica-venatoria locale e soprattutto, allo scopo di evitare che, uno status di non gestione generi un aumento dei danni arrecati alle colture agricole ed un accrescimento del pericolo di incidenti stradali.

Considerata quindi assolutamente necessaria la continuità nel tempo della predetta gestione del patrimonio faunistico, tale per cui una sua interruzione, come già precedentemente espresso, arrecherebbe un grave danno alla collettività, che la Regione è chiamata a tutelare.

Ritenuto, pertanto, visto anche l'approssimarsi del periodo di approvazione dei Piani di prelievo selettivo e ai presumibili problemi di natura ambientale legati ad un possibile ritardo nell'adozione degli stessi da parte dell'Amministrazione regionale, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV "Nicoletta" da parte del Concessionario Sig. BAROSSO Andrea fino al 31/01/2026 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

Ritenuto inoltre di adeguare, nel caso, predetto accoglimento di rinnovo della concessione alla pronuncia del Tribunale di Asti di prossima pubblicazione, laddove la stessa sarà in contrasto con quanto disposto con il presente atto;

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

- Di rinnovare la concessione di Azienda Faunistico Venatoria denominata "Nicoletta" avente superficie complessiva pari ad ha 1458.39.04 ubicata nei comuni di Viale, Soglio, Cortazzone, Piea, Cortanze, Montafia e Camerano Casasco, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, in favore del Sig. BAROSSO Andrea, fino al 31/01/2026.

- Di adeguare, nel caso, predetto accoglimento di rinnovo della concessione alla pronuncia del Tribunale di Asti di prossima pubblicazione, laddove la stessa sarà in contrasto con quanto disposto con il presente atto;

- Che il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AFV "Nicoletta" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 308 del 17/11/1998, n. 82 del 13/02/2008, n. 423 del 10/05/2011 e n. 783 del 24/7/2018.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Asti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino